



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

INTERPELLANZA

N. 582

Attività di onicotecnico

Presentata dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 19/01/2021

Presentata in data 19/01/2021

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERPELLANZA
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO: Attività di onicotecnico.

Premesso che:

- l'onicotecnica è - nel campo dell'estetica e della cura del corpo – la specializzazione nella ricostruzione delle unghie per pura finalità estetica. L'attività comprende ogni prestazione artistica eseguita ad esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico della superficie di unghie di mani e piedi, tramite l'apposizione di prodotti che consentano l'allungamento/estensione delle unghie naturali;
- la figura professionale dell'onicotecnico è riconosciuta in tutta Europa e generalmente risulta essere ben distinta da quella dell'estetista. In Italia attualmente non è ancora stata istituita nonostante siano stati presentati numerosi progetti di legge sia a livello regionale che nazionale. Oggi infatti rientra ancora nell'attività di estetista.

Ritenuto che:

- per avere un impianto normativo ben definito e al passo con i tempi e per contrastare il fenomeno dell'abusivismo (concorrenza sleale per le imprese di estetica, di acconciatura e, in generale del benessere) appare necessaria una riforma della Legge n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) del 4 gennaio 1990.

Considerato che:

- attualmente la qualifica di onicotecnico presuppone lo svolgimento dell'attività di estetista, la quale è subordinata al possesso della qualificazione professionale di estetista e dell'autorizzazione comunale;
- per acquisire la qualifica di estetista valida per l'esercizio autonomo della professione è necessario frequentare un percorso solo scolastico che consiste in un corso di qualificazione di 2 anni (900 ore) più un corso di specializzazione di 900 ore, oppure in alternativa:
 - a) corso di qualificazione di 2 anni (900 ore) più 1 anno di inserimento presso un'impresa di estetista, anche con contratto di formazione, più esame finale (*per essere ammessi all'esame occorre l'autorizzazione della Regione Piemonte*);
 - b) apprendistato più 1 anno di lavoro come dipendente, a tempo pieno, 3° livello (o titolare o socio o coadiuvante), più corso di 300 ore con esame finale (*per essere ammessi al corso occorre l'autorizzazione della Regione Piemonte*);
 - c) 3 anni di lavoro negli ultimi cinque come dipendente, a tempo pieno, 3° livello (o titolare o socio prestatore d'opera o coadiuvante) più corso di 300 ore con esame finale (*per essere ammessi al corso occorre autorizzazione della Regione Piemonte*).

Tenuto conto che:

- l'attività di onicotecnico non connessa all'attività estetica (ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito) dev'essere subordinata al conseguimento di un'ideale qualifica professionale;

- alcune Regioni, come ad esempio il Lazio, si sono già mosse in questa direzione.

INTERPELLA

la Giunta regionale

per sapere:

1. se intenda attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché si possa arrivare in tempi brevi ad una riforma della L. 1/1990, introducendo la professione di onicotecnico, ed avere così un impianto normativo ben definitivo;
2. se questa Giunta abbia intenzione di disciplinare, per la qualifica professionale sopra citata e nel rispetto delle competenze della Regione, un apposito corso di formazione professionale.